COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 1076

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1076
VALIANTE 1076

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2339) 1076

PRESIDENTE . 1076, 1077, 1078, 1080, 1081, 1082
CACCIATORE 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082
CASTELLI 1082
GUIDI 1079, 1080, 1081
PAPA 1079
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 1080, 1081, 1082
VALIANTE, *Relatore* . . . 1076, 1077, 1078, 1080
VASSALLI 1077, 1078, 1080, 1081

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3587);

MARRACCINI e COCCO MARIA: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307) 1083

PRESIDENTE . . . 1083, 1084, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098
ALESSI 1089
AMADEI LEONETTO 1088, 1097
BERNARDI 1091
CACCIATORE 1085, 1088, 1090, 1091
CASTELLI . . 1084, 1089, 1091, 1092, 1096, 1098
CAVALLARI . 1084, 1085, 1093, 1094, 1095, 1096
COCCIA 1087, 1096, 1097
COCCO MARIA 1086, 1090, 1093, 1094, 1095, 1098
DI NARDO FERDINANDO 1086, 1091, 1096
FANELLI 1088, 1090
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* . . . 1088, 1090, 1091, 1092, 1096

PAG.

MICHELI PIETRO 1097, 1098
PAPA 1086
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1083, 1084, 1092, 1096, 1097
VASSALLI 1089

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

ROGNONI ed altri: Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (3424) 1098
PRESIDENTE 1098, 1099
BERNARDI, *Relatore* 1099
CASTELLI 1099
GUIDI 1098, 1099
MANCO 1099
PAPA 1099

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Partecipazione ai concorsi e agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura e abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1968, n. 916 (1892) . 1100
PRESIDENTE 1100, 1101, 1102, 1103
CASTELLI, *Relatore* 1102, 1103
GUIDI 1100, 1101
MANCO 1100, 1101
PAPA 1102, 1103
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1100, 1101, 1102, 1103

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1103, 1104

La seduta comincia alle 9,45.

GRANZOTTO, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna l'onorevole Sartor è sostituito dall'onorevole Cavallari.

Inversione dell'ordine del giorno.

VALIANTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al seguito della discussione del disegno di legge n. 2339.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

VALIANTE, *Relatore*. Riassumo brevemente i termini della questione. Il disegno di legge in esame (del quale, nella seduta del 17 dicembre 1970, ebbe inizio la discussione sulle linee generali), si propone di sopperire ad alcune esigenze della Corte di cassazione. Questa, come è noto, ha bisogno dell'ausilio di alcuni magistrati di qualifiche, diciamo così, inferiori, per i servizi del ruolo e del massimario. In passato, inoltre, visto che il numero dei magistrati di cassazione non era sufficiente per le necessità dei collegi giudicanti, la Corte aveva bisogno di questi magistrati anche per integrare tali collegi.

CACCIATORE. Ne ha bisogno tuttora !

VALIANTE, *Relatore*. Per sopperire a tali esigenze, si è provveduto, attraverso vari criteri – fino a quello stabilito con la legge 21 maggio 1956, n. 489, della quale si propone la modifica – ad applicare alcuni magistrati di tribunale e di corte d'appello in Cassazione. La legge n. 489 del 1956 fissava in trenta il numero dei magistrati di appello ed in quindici quello dei magistrati di tribunale che potevano essere applicati alla Corte di cassazione, e stabiliva che, mentre i magistrati di appello dovevano essere prevalentemente assegnati ai collegi giudicanti, quelli di tribunale dovevano essere prevalentemente adibiti ai servizi interni del ruolo e del massimario.

Oggi, le esigenze ricordate si sono ampliate, per il fatto che sono stati aumentati di circa cento posti gli organici della Cassazione, con conseguenti riflessi circa la necessità di

un adeguato lavoro preparatorio delle udienze. Per questa ragione, il disegno di legge che ci perviene dal Senato propone che il numero dei magistrati di tribunale per cui è consentita l'applicazione sia aumentato da 15 a 22 per la Corte di cassazione, e da dieci a dodici per la procura generale presso la Corte medesima, fermo restando il numero dei magistrati di corte d'appello.

VASSALLI. Vorrei chiedere al relatore se i magistrati applicati alla Corte di cassazione, a seguito dell'approvazione del presente disegno di legge, saranno destinati a prestare servizio esclusivamente presso l'ufficio massimario e ruolo.

VALIANTE, *Relatore*. Non è così. La menzionata legge n. 489 del 1956 - che in questo punto non viene modificata - stabilisce che i magistrati di appello possono essere destinati ai collegi giudicanti, mentre i magistrati di tribunale sono destinati esclusivamente ai servizi interni del ruolo e del massimario.

Occorre dire che l'esigenza dell'ausilio di magistrati esterni è particolarmente sentita da parte della Corte di cassazione, non solo a causa dell'aumentato numero delle udienze, ma anche per il fatto che si sta predisponendo un servizio di massimario attraverso apparecchiature elettroniche: ciò comporta la necessità di un lavoro di memorizzazione delle massime sui *computers*.

VASSALLI. Ringrazio il relatore per queste precisazioni. Effettivamente, dal testo del provvedimento risulta chiaramente quanto egli ha detto. Ora, debbo dire che sono senz'altro favorevole a quella parte del disegno di legge che riguarda l'ampliamento dell'entità dell'applicazione per l'ufficio massimario e ruolo, perché effettivamente questo ufficio non riesce a funzionare: la situazione attuale della Corte, sotto tale profilo, è veramente preoccupante, e necessita di solleciti rimedi. Sarebbe pertanto auspicabile che, per questa parte, il provvedimento potesse entrare quanto più presto possibile in vigore.

Avrei, invece, delle perplessità - in relazione alle quali attendo lumi dal seguito della discussione - su quella parte del disegno di legge che consente ai magistrati di appello di esercitare funzioni giurisdizionali nell'ambito della Corte di cassazione. È vero che tale possibilità deriva da una legge precedente, tuttavia non so in quale misura un ampliamento del numero dei magistrati di appello destinati a tali funzioni possa considerarsi in armonia con i principî che - sia pure non approvati in un recente passato - erano destinati a riverberarsi sulle promozioni a magistrato di Cassazione. Quindi, se sono favorevole alla parte relativa all'ampliamento della applicazione dei magistrati di tribunale, esprimo qualche perplessità circa l'attribuzione di funzioni giurisdizionali, nell'ambito della Corte suprema, a magistrati d'appello.

CACCIATORE. Il mio gruppo è contrario a questo disegno di legge in quanto viene a compromettere la proposta di legge Di Primio - inopinatamente e ingiustificatamente respinta da questa Commissione - che oggi è all'esame del Senato, essendo stato presentato in quel ramo del Parlamento un progetto di legge sostanzialmente identico. Anzi, ritengo che approvando il disegno di legge in discussione si verrebbe quasi a riconfermare da parte di questa Commissione il voto contrario alla proposta di legge Di Primio, che ho definito inopinato ed ingiusto.

VASSALLI. Lei si riferisce solo a ciò che riguarda i magistrati d'appello?

CACCIATORE. Sì.

VASSALLI. Vorrei sapere se le disposizioni relative ai magistrati d'appello sono veramente in contrasto con la proposta di legge cui si riferiva l'onorevole Cacciatore.

VALIANTE, *Relatore*. La possibilità che viene conferita ai magistrati d'appello circa la loro partecipazione ai collegi giudicanti non innova la normativa attuale perché è già prevista da una legge del 1956, suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento, qualora se ne ravvisi la necessità. Di conseguenza una disposizione di tal genere, nella misura in cui consente ai magistrati d'appello di esercitare funzioni di cassazione, toglie quell'esigenza di promozione che l'onorevole Di Primio, con la sua proposta di legge, voleva eliminare.

Non dobbiamo dimenticare inoltre che il disegno di legge al nostro esame si riferisce solo a trenta magistrati che per loro capacità o per esigenze di servizio possono essere richiesti di sopperire provvisoriamente al lavoro degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Tale disegno di legge però ribadisce il principio gerarchico!

VALIANTE, *Relatore*. Perché?

PRESIDENTE. Perché opera una selezione.

VALIANTE, *Relatore*. Non direi. Si tratta di magistrati d'appello che svolgono funzioni di cassazione. Che poi siano scelti su domanda degli interessati invece di essere comandati dall'alto è un altro aspetto del problema.

PRESIDENTE. Se i posti sono trenta e i magistrati che hanno inoltrato domanda sono cinquanta – ad esempio – in base a quale criterio si opera la scelta ?

VALIANTE, *Relatore*. Li sceglie il Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Io dico semplicemente che, a mio avviso, in questo modo si ristabilisce un criterio di scelta che, se non proprio ispirato al principio gerarchico, sembra almeno assai simile ad esso.

VALIANTE, *Relatore*. L'applicazione viene disposta con il consenso degli interessati: questo è certamente uno dei criteri ai quali si ispira la selezione da parte del Consiglio superiore. Ma la verità è che il Consiglio ha la compenteza istituzionale di disporre i trasferimenti. A me non sembra che si mettano in discussione i princìpi ispiratori della proposta di legge Di Primio, anzi direi che il disegno di legge in esame costituisce un'applicazione di quei princìpi. Avviene che alcuni magistrati di appello, particolarmente competenti, vengano chiamati ad integrare i collegi giudicanti, nell'ambito della Corte di cassazione. Ma il problema non è questo, giacché i magistrati di appello già dal 1956 (in base alla legge n. 489) ed anche precedentemente (in base all'ordinamento giudiziario) continuano a svolgere tali funzioni; si tratta, per altro, di magistrati solitamente assai valorosi, la cui preparazione è tale, come ben sa chi ha avuto occasione di conoscerne qualcuno, che le stesse « toghe di ermellino », cioè i magistrati di cassazione, li reputano degni di sedere al loro fianco nei collegi giudicanti. Il problema, invece, esiste (ed è sentito con carattere di particolare urgenza) per quanto attiene ai servizi del ruolo e del massimario.

Ho quindi l'impressione che, per il timore (a mio avviso infondato) di intralciare il cammino di quei criteri che erano contenuti nella proposta di legge Di Primio (oggi trasfusi in un altro provvedimento, attualmente all'esame del Senato) o comunque di altri analoghi progetti legislativi, noi possiamo contribuire a perpetuare uno stato di grave disagio in cui versano gli uffici del ruolo e del massimario, negando loro quelle integrazioni di cui hanno urgente necessità.

CACCIATORE. Io vorrei conoscere la portata della legge n. 489 del 1956, che il disegno di legge in esame si propone di modificare.

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Cacciatore, debbo farle rilevare che le modifiche in questione riguardano soltanto il numero dei magistrati da destinare alla Cassazione. La legge n. 489 stabilisce questo numero in trenta per i magistrati di appello e quindici per quelli di tribunale, e statuisce inoltre – a correzione di una prassi che si era precedentemente instaurata – che i magistrati di appello debbono essere prevalentemente utilizzati per le udienze, mentre quelli di tribunale debbono essere adibiti ai servizi interni. Il disegno di legge in esame, dopo aver ribadito tali destinazioni, si limita ad aumentare il numero dei magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione (da quindici a ventidue) e di quelli destinati alla procura generale presso la Corte medesima (da dieci a dodici), senza toccare affatto il numero dei magistrati di appello.

VASSALLI. A seguito dei chiarimenti contenuti in quest'ultimo intervento del relatore, rilevo che sono superate le perplessità che avevo precedentemente manifestato in merito ad alcuni aspetti del provvedimento in discussione.

CACCIATORE. Io, invece, mantengo la mia posizione, in considerazione del fatto che queste stesse ragioni di necessità potrebbero agevolare l'*iter* di quei provvedimenti che perseguono le finalità cui si ispirava la proposta di legge Di Primio. Una volta colmato il vuoto, la necessità viene meno, e con esso uno stimolo a quelle riforme.

C'è da considerare, poi, che l'articolo unico del disegno di legge in esame, nella parte finale del secondo alinea, stabilisce quanto segue: « Parimenti, con decreto del Procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione ».

VALIANTE, *Relatore*. Non si tratta di una innovazione.

CACCIATORE. Ma questa disposizione dimostra, contrariamente a quanto affermato dal relatore, che le decisioni in materia non sono assunte dal Consiglio superiore della magistratura, ma sono rimesse al giudizio discrezionale della procura generale.

GUIDI. Per quanto riguarda l'assegnazione di magistrati di tribunale ai servizi del ruolo e del massimario presso la Corte di cassazione, noi siamo pienamente favorevoli alla soluzione prospettata nel disegno di legge. Sappiamo che soltanto la presenza di altre proposte di legge che potevano, in certa misura, riflettersi sull'entità numerica dei magistrati da applicare ai servizi interni della Corte ha costituito il motivo che ci ha indotto a ritardare l'*iter* del presente provvedimento.

Diverso è il nostro atteggiamento in relazione al problema che tanto l'onorevole Vassalli che l'onorevole Cacciatore hanno sollevato a proposito dell'applicazione dei magistrati di appello. Dirò con chiarezza che il nostro timore non è, in via prioritaria, che sia intralciata l'affermazione dei princìpi contenuti nella proposta di legge Di Primio. In primo luogo, infatti, tale provvedimento non è più all'esame del Parlamento: ma questa sarebbe una considerazione di natura meramente formale, regolamentare, che non avrebbe, di per sé, un grande peso. Vi è però un altro ordine di considerazioni, che voglio richiamare all'attenzione dei colleghi. Debbo ricordare che, a suo tempo, noi apprezzammo alcuni princìpi contenuti nella proposta di legge Di Primio, ma non mancammo di criticarne altri: in particolare, un aspetto che suscitò una critica di ampie proporzioni fu quello attinente ai criteri per l'accesso in Cassazione. Non c'è dubbio che, a questo riguardo, si poneva un problema di carattere generale, ossia quello di stabilire i princìpi da seguire per l'attribuzione delle funzioni di cassazione; la differenziazione negli atteggiamenti delle varie parti politiche nasceva allorché si passava concretamente a delineare il tipo di criterio da adottare. Noi proponevamo il principio della rotazione, da altre parti si sostenevano princìpi diversi; non c'è dubbio, però, che l'esigenza di scegliere un criterio era da tutti riconosciuta.

Ecco, i nostri motivi di perplessità in ordine al provvedimento in esame non si identificano tanto con la volontà di salvaguardare i princìpi contenuti nella proposta di legge Di Primio, ma attengono, piuttosto, a quelle esigenze in relazione alle quali neppure tale proposta di legge riusciva a fornire una risposta adeguata. L'attribuzione ad alcuni magistrati di appello delle funzioni di cassazione, senza una preventiva determinazione dei criteri selettivi che regolino tale attribuzione, e quindi sulla base della pura discrezionalità degli organi dirigenti (procura generale e Consiglio superiore) non ci sembra possa costituire una soluzione soddisfacente. In questo senso, facciamo nostre le riserve avanzate dai colleghi Vassalli (anche se questi le ha poi ritirate) e Cacciatore, mentre ci dichiariamo pienamente disponibili per una sollecita soluzione del problema dell'applicazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione.

PAPA. Debbo innanzitutto ribadire a nome del gruppo liberale che la situazione nella quale ci troviamo è dovuta al fatto che fino ad oggi, malgrado alcune iniziative legislative di cui siamo stati promotori, la maggioranza non ha voluto affrontare il merito e la globalità del problema dell'ordinamento giudiziario.

Questo però non ci vieta di esprimere il nostro favore nei confronti del disegno di legge al nostro esame poiché, come spesso succede, l'ottimo è il nemico del bene, e se non cercassimo di provvedere almeno ad assicurare quelli che sono i servizi dell'amministrazione della giustizia, seppure con qualche perplessità e preoccupazione, rischieremmo di compromettere ulteriormente ciò che invece vogliamo sia sanato al più presto possibile.

Nel momento in cui sarà di nuovo sottoposta all'attenzione della Commissione la proposta di legge Di Primio potremmo semmai revocare la norma oggi al nostro esame; per l'intanto io credo sia opportuno approvarla così come ci perviene dal Senato.

GUIDI. Circa l'applicazione dei magistrati in Cassazione vorrei che mi fosse chiarita la portata della norma, al fine di accertare in che misura essa sia in linea col dettato costituzionale.

PAPA. A me sembra che la formulazione dell'articolo unico del disegno di legge lasci presupporre un potere dispositivo del presidente della Corte di cassazione, che, se poteva essere valido in passato, ora non è più attuale.

Se l'applicazione avvenisse attraverso un provvedimento del Consiglio superiore della magistratura si avrebbe una legittimazione agli effetti della valutazione del servizio, mentre oggi tale applicazione di fatto non ha nessuna rilevanza giuridica tanto che, agli effetti

del trasferimento, alcuni magistrati non hanno potuto vedere riconosciuto il loro servizio.

CACCIATORE. Però i magistrati « buoni » vanno al collegio giudicante ed i « cattivi » al massimario. A mio avviso sarebbe più opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione per darci il modo di riflettere meglio sulla portata della norma.

GUIDI. Io non sono contrario alla proposta di rinvio, ma ritengo che sarebbe meglio chiarire subito i motivi di incertezza.

PRESIDENTE. Poiché su questo disegno di legge non si è riscontrato l'accordo previsto, ritengo anch'io che sarebbe più opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

VASSALLI. Non dobbiamo dimenticare però che tale provvedimento è estremamente urgente dato che gli uffici del massimario e del ruolo della Corte di cassazione sono davvero in una situazione pietosa.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei ricordare che la mia affermazione circa l'esistenza di un accordo su questo disegno di legge è derivata dalla dichiarazione di disponibilità alla discussione fattami da tutti i gruppi.

VASSALLI. Mi pare di aver capito che la destinazione alla Corte di cassazione avviene ad opera del Consiglio superiore della magistratura.

VALIANTE, *Relatore*. Sì.

VASSALLI. Sembrerebbe dunque che la selezione riguardi solo la destinazione al collegio giudicante e non l'applicazione, che rimane di competenza del Consiglio superiore. Questi due cardini non si possono modificare respingendo il disegno di legge in discussione, o soprassedendo alla sua approvazione: si tratta, infatti, di princìpi basilari dell'ordinamento vigente.

Il problema che ci si prospetta, pertanto è quello di decidere se, in occasione di un reclamato aumento numerico, possiamo o dobbiamo rimettere in discussione disposizioni di legge vigenti, sia per quanto riguarda la questione dell'applicazione (che rimane di competenza del Consiglio superiore), sia per quella attinente alla destinazione interna (che rimane di competenza dei responsabili degli uffici).

Non disconosco, quindi, l'importanza delle preoccupazioni espresse dai colleghi Cacciatore e Guidi, ma ritengo che esse vadano riferite a leggi vigenti, e non siano perciò tali da consigliare un rinvio dell'esame del disegno di legge n. 2339.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha prospettato l'opportunità di un breve rinvio del seguito della discussione. A tale proposito, debbo osservare che, all'inizio della seduta, ho acceduto alla richiesta di inversione dell'ordine del giorno essendomi stata precedentemente assicurata la favorevole disposizione di tutti i gruppi sul disegno di legge in esame. A questo punto, però, visto l'andamento della discussione, penso di dover valutare attentamente i termini della richiesta dell'onorevole Cacciatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è propenso a portare a termine la discussione già iniziata.

VALIANTE, *Relatore*. Il mio gruppo non è favorevole al rinvio, tanto più che, per un eventuale serio approfondimento dei termini della questione, un breve aggiornamento non sarebbe sufficiente. Debbo dire che una richiesta di questo genere non è seria.

PRESIDENTE. Contesto quello che ella dice: la proposta è seria, ed è inoltre motivata da un errore nel quale è stato indotto il Presidente. Mi era stato assicurato, infatti, che sul disegno di legge n. 2339 vi era l'accordo di tutti i gruppi, e che pertanto il provvedimento poteva essere definito in breve spazio di tempo. Sulla base di questa assicurazione, ho ritenuto di non dovermi opporre all'inversione dell'ordine del giorno, che era stato fissato tenendo conto di un logico ordine di priorità. La verità, quindi, è che è stata carpita la buona fede del Presidente; e dopo di ciò, si ritiene anche di assumere parere contrario nei confronti di una proposta che ho ritenuto di dover prendere in considerazione !

VALIANTE, *Relatore*. Io rigetto questa interpretazione.

PRESIDENTE. Ed io la mantengo !

VALIANTE, *Relatore*. Io avevo motivo di presumere che vi fosse l'accordo. Certamente, non sono abituato ad ascoltare affermazioni

di questo genere! (*Abbandona l'aula della Commissione*).

PRESIDENTE. Debbo porre in rilievo che l'onorevole Valiante ha sostenuto che la proposta di rinvio non era seria; a questa affermazione ho replicato dicendo che era stata carpita la mia buona fede. Io ho il dovere di tutelare i diritti di tutti: ora, l'ordine del giorno era stato fissato secondo alcuni criteri di priorità stabiliti all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, ed ho ritenuto di non dovermi opporre ad una richiesta di inversione soltanto in base al presupposto, che mi era stato prospettato, di una rapida definizione del disegno di legge n. 2339. Poiché, tuttavia, la discussione ha messo in evidenza una serie di perplessità in merito a tale provvedimento, ho ritenuto di prendere in serio esame la proposta prospettata dall'onorevole Cacciatore.

CACCIATORE. Esprimo vivo dispiacere per quanto è avvenuto, ma debbo dire che la notizia riferitale circa l'esistenza di un accordo tra i gruppi non era fondata.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La verità è che vi è stata una pressione, da parte dei gruppi ed anche del Governo, per porre il disegno di legge n. 2339 all'ordine del giorno. Debbo anche dire che, in merito, tutte le parti politiche hanno espresso il loro consenso.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante prima dell'inizio della seduta mi aveva assicurato che esisteva un accordo generale intorno al provvedimento, che avrebbe consentito una sua rapida approvazione. Per questa ragione, come ho già detto, non ho sollevato obiezioni in merito alla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Mi sembra però che l'andamento della discussione abbia smentito tale asserzione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ribadisce alla Commissione il grave stato di disagio in cui versa la Corte di cassazione. Di fronte ad un simile stato di cose, è bene che ognuno si assuma le sue responsabilità.

GUIDI. Forse si sta drammatizzando oltre il necessario. Io confermo che il mio gruppo ha dato la sua adesione al provvedimento, che del resto prendemmo in esame già alcuni mesi or sono, in connessione con la discussione del progetto di legge d'iniziativa del collega Di Primio. È avvenuto, però, che nel corso dell'esame del presente disegno di legge alcuni colleghi hanno espresso delle perplessità; ora, poiché le nostre posizioni non sono rigide, ma – al contrario – aperte ai contributi ed alle osservazioni che provengono dalle varie parti, è evidente che dobbiamo farci carico di tali perplessità e quindi promuovere un approfondimento del discorso.

In altre parole, il fatto di aver dato un'adesione di massima, non pregiudica la possibilità di prendere in esame determinate questioni, come quella che ha prospettato il collega Cacciatore. Le varie parti politiche hanno espresso, sul disegno di legge in esame, un assenso in linea di principio, ben conoscendo i contenuti del provvedimento medesimo; la discussione, però, ha posto in luce alcuni problemi, sui quali non è possibile sorvolare. Aggiungo che, forse, la soluzione di tali problemi avrebbe potuto essere più agevole se per il disegno di legge fosse stata studiata una formulazione più felice che, chiarendo con maggior compiutezza i termini della questione, avrebbe eliminato una serie di dubbi.

Una volta detto questo, però, riconfermo la nostra piena disponibilità per una sollecita approvazione del provvedimento in discussione, poiché siamo convinti dell'opportunità di porre in condizioni di funzionare il massimario della Cassazione. In coerenza con questa impostazione, saremo lieti se si potrà pervenire, nel corso di questa seduta, alla definizione del disegno di legge in discussione.

VASSALLI. È risultato chiaro che l'onorevole Valiante era in perfetta buona fede nel ritenere che vi fosse l'accordo da parte di tutti i gruppi sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il fatto è che questo accordo non vi era!

VASSALLI. Ma l'onorevole Valiante aveva ragione di ritenere che l'accordo esistesse.

PRESIDENTE. Anche io ero in buona fede.

VASSALLI. La sua buona fede, signor Presidente, è fuori discussione!

CACCIATORE. Io rimango fermo sulla mia posizione; comunque, la Commissione può prendere le decisioni che ritiene opportune.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, indub-

biamente, manifesta il suo favore per un sollecito esame del disegno di legge, poiché (è stato già sottolineato da più parti, ma desidero ribadirlo ancor più marcatamente) le condizioni in cui si trovano i servizi del massimario e del ruolo della Corte di cassazione sono veramente precarie: la situazione è insostenibile. Abbiamo ripetutamente ricevuto pressioni da parte del Consiglio superiore della magistratura, nonché da parte della stessa Cassazione; in particolare, la Corte, nel mettere in opera tali sollecitazioni, si è rimessa alla sensibilità ed alla comprensione del Parlamento, nella speranza che quest'ultimo voglia metterla in condizione di funzionare. Non è assolutamente possibile che tutto quello che si riferisce al massimario e al ruolo non abbia la possibilità di essere praticamente svolto per mancanza di personale.

CACCIATORE. Trenta magistrati non bastano.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sì, trenta non bastano.

Le perplessità manifestate nel dibattito odierno – perplessità formali secondo l'onorevole Guidi – non hanno ragione di sussistere, dato che la legge del 1956 e la legge n. 1 del 1963, in particolare, hanno fatto venir meno, in concreto, l'esigenza di conferire funzioni giurisdizionali a magistrati d'appello applicati alla Cassazione.

Ora il fatto che sia il procuratore generale, con proprio decreto, ad applicare magistrati di corte d'appello a funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, non sminuisce l'importanza che assume in tale decisione il Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Poiché già più volte ho richiamato l'attenzione della Commissione sull'esigenza di decidere rapidamente in merito ad eventuale rinvio del seguito della discussione del disegno di legge al nostro esame, che non riscontra quell'accordo che era stato prospettato, e tali richiami non hanno avuto alcun esito, prego l'onorevole Cacciatore di assumere in mia vece la Presidenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A seguito delle valutazioni da me fatte poc'anzi, mi appello alla sensibilità dei componenti di questa Commissione affinché questo disegno di legge, nulla mutando rispetto a quanto già in vigore per effetto di leggi precedenti e non verificandosi affatto il caso che ha suscitato le perplessità di alcuni commissari, venga rapidamente approvato.

CASTELLI. Proporrei di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 10,40.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

CACCIATORE. Dichiaro che, in merito a quanto detto poco fa, non porrò una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo Presidente ed il Procuratore generale, magistrati di Corte d'appello in numero non superiore a 30 per la Corte e a 10 per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 per la Corte e a 12 per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo Presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di Corte di appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di Consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del Procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale pos-

sono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato di Corte di appello, nonché nei riguardi dei magistrati di Corte di appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, siano stati dichiarati non idonei.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte stessa ».

Poiché nessuno chiede di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3587) e della proposta di legge Marraccini e Cocco Maria: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marraccini e Cocco Maria: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 10 novembre scorso era stata iniziata la discussione sulle linee generali dei due progetti di legge ed era stato richiesto al Governo di fornire dati precisi circa le retribuzioni attuali degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, nonché circa gli aumenti previsti ed il correlativo aumento del costo della giustizia rispetto sia al disegno che alla proposta di legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Circa la prima domanda, rivoltami dall'onorevole Cacciatore, relativa a quanto percepiscono in media oggi gli ufficiali giudiziari, posso rispondere che essi, in base a dati ufficiali forniti dal Ministero, vengono a percepire circa 300 mila lire al mese, costituite da diritti che si computano ai fini della determinazione del minimo garantito e dalla percentuale del 10 per cento sui crediti erariali recuperati.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari, invece, data l'inadeguatezza delle tariffe, ricevono tutti un'integrazione da parte dello Stato, non potendo raggiungere altrimenti il livello minimo garantito. Per gli ufficiali giudiziari tale minimo varia da lire 1.176.000 annue (circa 97 mila lire al mese) per la qualifica iniziale, a lire 2.082.000 annue (circa 190 mila lire al mese) per l'ultima qualifica.

Per l'aiutante ufficiale giudiziario, il minimo garantito varia da lire 926.100 fino a lire 1.557.465 per l'ultima qualifica al dodicesimo scatto.

In merito alla domanda circa il maggior introito che verrebbe a percepire l'ufficiale giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 3578 e nella proposta di legge n. 2307, debbo rispondere nei seguenti termini: secondo il disegno di legge, gli aumenti vanno da un minimo di lire 121.030 annue ad un massimo di lire 689.552 annue, in base all'anzianità; secondo la proposta di legge, gli aumenti variano da un minimo di lire 121.030 annue (come per il disegno di legge) ad un massimo di lire 1.812.512 annue (pari allo stipendio relativo al coefficiente 670).

Quanto agli aiutanti ufficiali giudiziari, il disegno di legge prevede l'equiparazione del loro trattamento economico, agli effetti del minimo garantito, agli stipendi degli impiegati della carriera esecutiva, seguendo in ciò la nuova classificazione ad essa data in sede di riforma della pubblica amministrazione (coadiutore, coadiutore principale, coadiutore capo: articolo 169).

La proposta di legge, viceversa, non ha tenuto conto dell'intervenuta variazione di qualifiche, ed è stata predisposta secondo le precedenti classificazioni (applicato, archivista, primo archivista, archivista capo, archivista superiore).

Altra domanda che era stata formulata era quella che riguardava le spese del giudizio. Debbo dire che, secondo il disegno di

legge, le spese del giudizio (per le quali sono da considerare esclusivamente i proventi e quindi le tariffe, e non le integrazioni a carico dello Stato) incidono per circa il trenta per cento, limitatamente al costo del servizio di competenza degli ufficiali giudiziari. Secondo la proposta di legge n. 2307, invece, l'incidenza media sulle spese del giudizio è del duecento per cento circa.

CASTELLI. Sempre in relazione alle spese di notifica ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certamente. Per quanto attiene, poi, agli stipendi che verrebbero ad essere percepiti sulla base del disegno di legge, debbo rilevare che, per gli ufficiali giudiziari, essi andrebbero da un minimo di lire 1.176.000 ad un massimo di lire 2.719.500, come è specificato in un prospetto di cui potrei dare lettura, ma che per brevità consegno al Presidente.

PRESIDENTE. Il prospetto è a disposizione dei membri della Commissione, e sarà allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, il nuovo stipendio previsto dal disegno di legge varia da un minimo di lire 926.100 ad un massimo di lire 1.913.550.

Per quanto concerne l'onere dei versamenti potrei dare lettura di un secondo prospetto, ma credo che convenga che io lo trasmetta *brevi manu* al Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo: anche questo prospetto sarà allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo, in questo modo, di aver fornito alla Commissione tutte le notizie che mi erano state richieste.

CAVALLARI. Dopo il mio intervento, durante la seduta di mercoledì scorso, nel quale ho tentato di dimostrare l'esigenza di apportare talune modifiche al testo del disegno di legge n. 3587, sono venuto a conoscenza del fatto che alcuni colleghi, membri di questa Commissione, hanno ricevuto un telegramma-lettera nel quale sono espressi apprezzamenti non soltanto sulla mia persona (in merito a questo punto preferisco sorvolare, per una ragione di buon gusto), ma anche sull'attività del deputato e su di un suo preciso diritto-dovere all'esercizio parlamentare. Ho pertanto voluto, per inciso, richiamare su ciò la vostra attenzione, solo per evidenziare che per la carenza di valide argomentazioni e tesi a sostegno del proprio assunto si è ricorsi all'offesa e al falso.

Detto questo, intendo precisare ancora una volta che questo disegno di legge deve essere modificato (e avrei avuto piacere che ciò fosse stato chiarito anche dal sottosegretario) in relazione a quei lavoratori che sono già andati - o andranno tra breve - in pensione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non ho ancora parlato di questo perché mi sono limitato a fornire le precisazioni richiestemi nella seduta del 10 novembre.

CAVALLARI. Chiedo scusa. Volevo comunque dire che con il 1° dicembre di questo anno andranno in pensione 54 aiutanti ufficiali giudiziari, che avendo maturato vent'anni di servizio (poiché tale categoria è stata istituita nel 1951), aspettavano proprio l'approvazione di questo disegno di legge per lasciare il loro lavoro.

Poiché il fondo contributivo è alimentato esclusivamente con contributi propri, nulla essendo a carico dello Stato, non capisco perché non si voglia provvedere a tale categoria, considerando poi che gli aiutanti che andranno in pensione hanno un'età compresa fra i 76 e gli 88 anni.

Sottolineo pertanto la necessità di rendere retroattivi gli effetti economici del provvedimento, a decorrere dal 1° luglio 1970, come è avvenuto per altre categorie.

C'è di più: poco fa il sottosegretario ha specificato che in media l'ufficiale giudiziario percepisce 300 mila lire mensili. Orbene, applicando il disegno di legge, ne deriva che egli andrà ad ottenere, ai fini pensionistici, solo ciò che è frutto del proprio lavoro, e sul quale lo Stato ricava il dieci per cento; oltre un certo parametro, poi, lo Stato ricava il cinquanta per cento ed il settanta per cento.

C'è ancora da domandarsi cosa effettivamente concediamo agli aiutanti ufficiali giudiziari, attraverso il disegno di legge in esame. Col sistema in atto, infatti, questa categoria di dipendenti ha una progressione economica garantita fino al terzo parametro (tenuto conto del fatto che l'aiutante ufficiale giudiziario non può arrivare al massimo del trattamento, in quanto la sua carriera è limitata a venti anni, per la legge del 1951). Ora, la conces-

sione di una progressione estesa agli altri tre parametri ha ben poco significato, proprio a causa dei limiti di carriera già posti in rilievo. In sostanza, quindi, attraverso il provvedimento in esame, non si dà che pochissimo, e soltanto a coloro che hanno la possibilità di raggiungere il quarto parametro.

A ciò deve aggiungersi un altro problema, che non può non essere meditato da parte di questa Commissione. La copertura del maggior onere (un maggior onere che in realtà non esiste) causato dal provvedimento verrebbe assicurata attraverso la revisione dei diritti in una misura pari, mediamente, al trenta per cento.

CACCIATORE. In definitiva, l'onere viene a ricadere sull'utente della giustizia !

CAVALLARI. Ritengo interessante dare notizia di una relazione predisposta a suo tempo dai competenti uffici ministeriali. Chi parla è un sindacalista, segretario di unione della CISL: orbene, quando fu attuato lo sciopero da parte degli amanuensi, il Governo assunse un esplicito impegno ai fini di una soddisfacente soluzione della vertenza. In tale occasione, fu predisposto, a favore della categoria, uno schema di provvedimento, che prevedeva l'aumento delle tariffe per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari (da cui gli amanuensi dipendono), in modo tale da far fronte alle richieste.

Bisogna ricordare che gli amanuensi sono soggetti ad un rapporto di lavoro di tipo privatistico, e vengono a percepire retribuzioni dell'ordine di trentamila-quarantamila lire mensili; oltre a ciò, molte volte non vengono posti nelle condizioni di godere dei benefici di carattere previdenziale.

Proprio in vista dell'adempimento di quell'impegno che il Governo si era assunto, si svolsero vari incontri, con rappresentanti dei dicasteri del tesoro e della giustizia, nonché dell'ufficio per la riforma burocratica. Sono appunto in possesso, come stavo dicendo, di una relazione ministeriale nella quale si afferma che, per risolvere il problema degli amanuensi, che hanno diritto ad ottenere dei miglioramenti, si rende necessario predisporre un disegno di legge che preveda un aumento dei menzionati diritti nella misura del trenta per cento.

Vi fu poi il cosiddetto « autunno caldo », e si ebbero ulteriori richieste da parte della categoria degli amanuensi. Ciò portò alla revisione della relazione in precedenza citata, con l'introduzione della proposta di aumentare i diritti nella misura del cinquanta per cento. Ribadisco che queste misure si ritenevano necessarie per soddisfare esclusivamente le richieste della categoria degli amanuensi.

Ora, se facciamo un raffronto tra le linee dello schema di provvedimento cui mi sono riferito ed i principî ispiratori del disegno di legge in discussione, possiamo desumere facilmente che le misure che erano state prospettate per soddisfare le richieste della categoria degli amanuensi sono state, invece, applicate al fine di risolvere il problema degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Chiedo ai colleghi se sembri loro giusta una soluzione di questo genere.

Io mi sforzo di ripetere, ogni volta che sia possibile, che non si pongono, da parte mia, questioni di maggiore o minore benevolenza nei confronti di determinate categorie di dipendenti. La verità è, nel caso specifico, che gli ufficiali giudiziari con trenta anni di anzianità e prossimi alla pensione potranno, grazie al provvedimento in esame, godere del trattamento di quiescenza corrispondente al massimo garantito, cioè il sesto parametro, ma la maggioranza degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari non verranno a godere alcun vantaggio. Inoltre, coloro che sono già stati collocati in quiescenza e coloro che vi saranno collocati il 1° dicembre 1971 o nel periodo immediatamente successivo subiranno un gravissimo danno.

Ecco, queste sono le ragioni per le quali mi sembra doveroso apportare delle modifiche al testo in esame, tenuto anche conto che esso non risolve il problema degli amanuensi.

Per quanto attiene ai criteri della ripartizione dei proventi tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, non posso che richiamarmi al principio, da tutti riconosciuto, in base al quale all'espletamento di uguali funzioni deve corrispondere la corresponsione di uguali retribuzioni. Bisogna tenere conto che per questa categoria di dipendenti pubblici non è prevista una carriera giuridica, ma soltanto una progressione economica, legata all'anzianità: non vi sono qualifiche, insomma, ma soltanto parametri diversi. In questa situazione, la ripartizione dei proventi va fatta in parti uguali, come avviene appunto con il sistema vigente, tenuto anche presente che la maggior mole di lavoro è compiuta dai giovani.

Qui invece si capovolge il principio, si va a dare di più all'anziano che renderà meno per logica di cose, mentre il giovane, al quale

la normativa attribuisce il dovere di lavorare di più, verrà a percepire di meno.

A conferma della mia tesi voglio ricordare che proprio ieri alla Commissione I (Affari costituzionali) è stato approvato un disegno di legge proveniente dal Senato, nel quale è stato applicato il criterio di cui parlavo.

A mio avviso si è addirittura alterato ciò che aveva stabilito la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al riordinamento dell'amministrazione dello Stato e che il Governo si era impegnato a tradurre in disegno di legge. Non basta che le categorie interessate raccomandino l'approvazione per affermare che un disegno di legge soddisfa le loro aspettative. E ai pensionati chi pensa ?

PAPA. Io credo che nella valutazione del disegno di legge al nostro esame occorra riguardare principalmente il problema della funzionalità della giustizia poiché il sistema col quale viene ad essere disciplinato l'ordinamento degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari è superato, e non soltanto sotto l'aspetto economico, bensì anche sotto l'aspetto giuridico.

Pertanto la nostra attenzione si deve rivolgere tanto a tutti i problemi delle spese e degli oneri della giustizia, quanto all'accoglimento di quelle richieste che ormai da molti anni vengono portate avanti dalle categorie interessate, anche se le attese non verranno soddisfatte che in parte.

Penso perciò che nel mentre la Commissione procede verso l'approvazione del disegno di legge n. 3587, nel testo che ci è pervenuto dal Senato, il Governo potrebbe impegnarsi a riconsiderare tutto il sistema delle spese e degli oneri della giustizia, predisponendo un provvedimento *ad hoc*.

Esprimendo il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, che costituisce un punto fermo suscettibile di portare un risultato concreto, non posso fare a meno di ribadire che malgrado le pressioni cui tutte le parti politiche, compresa la nostra, sono state oggetto al fine di ottenere dei miglioramenti da parte delle categorie interessate, considero più utile e più produttivo procedere intanto alla definizione di una parte dei problemi, al fine di evitare che, nella ricerca di una perfezione che comporterebbe dibattiti lunghi e laboriosi, si compromettano ulteriormente le attese al nostro esame.

Ritenendo però inammissibile che il costo delle spese di notifica subisca un aumento del 200 per cento (e non mi inoltro in altri esempi per non dilungarmi in una arida elencazione di dati) mi riservo di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a contribuire alla riforma legislativa dell'amministrazione della giustizia, predisponendo una organica proposta per l'ammodernamento del sistema, per la razionalizzazione del costo di essa, nonché delle modalità di riscossione dei vari tributi.

DI NARDO FERDINANDO. Non sto a ripetere anche in questa sede le valutazioni da me fatte nell'intervento di mercoledì scorso circa l'arretratezza del sistema con il quale viene disciplinato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, perché lo stato giuridico in cui essi si trovano -che definirei quasi medioevale - dovrebbe essere riconsiderato *ex novo* e tradotto in un progetto di legge più organico.

Malgrado ciò non posso non associarmi alle considerazioni espresse dall'onorevole Papa, circa l'esigenza di approvare il provvedimento al nostro esame, anche se incompleto.

Anche le valutazioni avanzate dall'onorevole Cavallari in merito ad una riconsiderazione dei problemi degli amanuensi mi trovano favorevole, ma non dobbiamo bloccare l'*iter* del provvedimento attraverso troppe rivendicazioni. Per altro il collega Cavallari non ci ha fornito alcun emendamento in tal senso, per cui io ritengo che il provvedimento debba soltanto riguardare gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari e non altre categorie, sia pure benemerite.

Egli ha questa facoltà; io mi riservo di esprimere una valutazione su quegli emendamenti, tenendo conto della loro portata e dell'esigenza di dar vita ad un provvedimento adeguato. In linea di principio, però, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

COCCO MARIA. Mi sembra che la concorde valutazione espressa dai colleghi in merito all'urgenza della questione all'esame sottolinei la tempestività di una proposta di legge che il collega Marraccini ed io presentammo sin dal 5 febbraio 1970, dopo averla elaborata sulla base di parametri assai più elevati di quelli che il Governo ha ritenuto, in epoca successiva, di prendere a base per il suo disegno di legge. Non è difficile, sulla base delle ragioni di obiettiva urgenza da tutti riconosciute, concordare sull'opportunità di agire per portare a soluzione il problema; ma appare singolare la tesi di coloro che ritengono necessario fare qualcosa, in qualunque modo,

senza studiare attentamente le conseguenze di quello che si fa.

Soprattutto da parte del Governo, in questo modo, si contribuisce ad avvalorare certi giudizi che talvolta vengono formulati, nel nostro paese, in merito all'attività del Parlamento. Non comprendo, in altre parole, per quale ragione non si voglia compiere un più approfondito studio sul problema, che richiederebbe non più di qualche giorno, ma che consentirebbe di effettuare una scelta più seria e meditata.

Le ragioni di urgenza non possono in alcun modo condurci ad approvare scelte non perfettamente adeguate alle finalità che ci proponiamo. Debbo anche sottolineare l'importanza dell'affermazione del collega Cavallari, il quale ci ha ricordato le deliberazioni intervenute da parte di altra Commissione, le quali comportano l'adozione di un criterio generalizzato per tutte le categorie di pubblici dipendenti, in merito alla corresponsione della retribuzione ed alla ripartizione dei compensi aggiuntivi. Mi domando, allora, se sia opportuno, da parte nostra – a brevissima distanza di tempo – legiferare ponendoci in contrasto, logico e pratico, con quel principio.

Vorrei aggiungere che sono certamente da apprezzare le preoccupazioni del Governo, il quale ci prospetta le conseguenze che, in ordine all'aumento delle spese del giudizio, deriverebbero dall'applicazione delle maggiorazioni di tariffa prospettate nella proposta di legge n. 2307. Certamente, l'eventualità di un aumento del duecento per cento delle spese di notifica è tale da farci seriamente riflettere; è vero anche, però, che non è possibile, soltanto per questa considerazione, negare ad una categoria ciò che questa ha titolo per ottenere.

Vorrei ricordare ai colleghi che ci troviamo di fronte ad una categoria di dipendenti che hanno visto riconosciuto il loro diritto ad ottenere miglioramenti normativi e retributivi. È veramente singolare, pertanto, il fatto che questi miglioramenti debbano essere loro negati, soltanto perché essi provocherebbero un incremento delle spese della giustizia, e si dia vita ad un provvedimento che riduce, addirittura, l'attuale livello retributivo.

Ritengo, perciò, di dover sollecitare un approfondimento della materia, e prego il rappresentante del Governo di apportare il suo contributo alla ricerca di una soluzione piena e soddisfacente. Tale soluzione dovrà necessariamente comportare, a mio avviso, modifiche non marginali ad una normativa che travolge un diritto riconosciuto a tutti i dipendenti dello Stato: quello, cioè, di ottenere, oltre a miglioramenti retributivi proporzionati alla progressione di carriera, anche una ripartizione giusta e perequativa dei proventi aggiuntivi. Tale ripartizione, proprio perché ispirata a criteri perequativi, non può non tenere conto del lavoro effettivamente svolto, che si presenta con caratteristiche di maggiore onerosità per i dipendenti più giovani rispetto a coloro che, in progressione di anzianità, godono di ben altre garanzie da parte dello Stato.

COCCIA. Nell'affrontare l'argomento in discussione, ognuno di noi ha evidentemente presenti le implicazioni di ordine generale e si rende pienamente conto della intollerabilità di un sistema in base al quale una parte non indifferente della retribuzione dell'ausiliario del giudice – in difformità dal regime vigente per tutti i pubblici dipendenti – è posta a carico dell'utente della giustizia, con immediato riflesso sui costi della stessa. Ci troviamo di fronte al perpetuarsi di un sistema anacronistico e nettamente contrastante con la coscienza civile del legislatore, che deve essere senz'altro modificato radicalmente. In questo senso, ci facciamo carico di alcune giuste preoccupazioni avanzate dal collega Cavallari.

Non possiamo, tuttavia, dimenticare che ci troviamo a discutere un disegno di legge elaborato già con un certo ritardo rispetto alle richieste e sostenuto dal favore della stragrande maggioranza della categoria interessata. È bene chiarire che ogni atteggiamento volto ad ampliare il raggio d'azione del presente provvedimento non può che condurre ad un rinvio *sine die* della soluzione della vicenda, in attesa di un nuovo provvedimento che regoli organicamente tutta la materia. La proposta di un aggiornamento della discussione, con l'intesa di riprenderla a breve distanza di tempo, non assume perciò il carattere di un invito alla ragionevolezza, ma acquista un significato dilatorio e, provocando ulteriori ritardi nell'entrata in vigore del provvedimento (per altro già approvato dalla II Commissione del Senato, con voto unanime dei suoi componenti), non rende certamente un buon servigio alla categoria.

Per queste ragioni, noi riteniamo innanzitutto che sia da respingere la proposta di legge Marraccini e Cocco Maria, la quale non solo parte dal presupposto di perpetuare l'attuale sistema, ma inoltre comporta aumenti del duecento per cento delle spese di notifica, incentivando così in maniera abnorme i costi della giustizia. Ricordo, in proposito, che il tema degli oneri posti a carico dell'utente

della giustizia dovrà interessare in modo particolare questa Commissione, nel prosieguo della sua attività.

In secondo luogo, siamo dell'avviso che, contestualmente all'approvazione del disegno di legge n. 3587, la Commissione dovrà votare un ordine del giorno che impegni il Governo a disciplinare in modo nuovo tutta la materia, in armonia con i princìpi del « riassetto » delle qualifiche e delle retribuzioni di tutti i pubblici dipendenti.

Ritengo inoltre che sarà necessario dedicare, al più presto, la nostra particolare attenzione alla posizione degli amanuensi. Concordo pienamente con le valutazioni espresse dal collega Cavallari in merito alla situazione in cui si trova questa categoria di veri e propri « ascari » i quali, in base ad un rapporto di tipo privatistico, vengono retribuiti in modo assolutamente inadeguato. È evidente, però, che un problema di tale natura non può essere risolto nel corso della discussione dei provvedimenti riguardanti il trattamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

I dati fornitici dal rappresentante del Governo, e quelli di cui, per parte nostra, siamo venuti in possesso, ci garantiscono che l'aumento degli oneri a carico dell'utente della giustizia derivante dall'applicazione delle misure contenute nel disegno di legge n. 3587 sarà di modesta entità. Alla luce di questa considerazione e tenuto conto della richiesta pressoché unanime avanzata dai rappresentanti sindacali della categoria interessata, riteniamo opportuno procedere all'approvazione del provvedimento, ponendo però nel contempo un punto fermo circa l'ulteriore nostra iniziativa volta a sopprimere un regime assolutamente inaccettabile.

In conclusione, sulla base delle motivazioni illustrate, il gruppo comunista è favorevole a proseguire la discussione ed a pervenire alla approvazione finale del disegno di legge n. 3507, con l'intesa (concordo al riguardo con il collega Papa) di votare un ordine del giorno che impegni il Governo a prospettare una concreta e definitiva soluzione ai problemi che da più parti i colleghi hanno sollevato. Nel definire in tal modo l'atteggiamento della mia parte politica, non posso che ribadire, ancora una volta, la ferma e decisa volontà di porre fine, al più presto, ad un sistema che, come quello attuale, appare assolutamente intollerabile.

CACCIATORE. Sarò brevissimo. Posto il principio che l'amministrazione della giustizia svolge una funzione prettamente sociale, ne discende che ogni ulteriore spesa per tale amministrazione dovrebbe essere posta a carico dello Stato.

Invece avviene l'inverso, e cioè lo Stato sulle retribuzioni attuali e future degli ufficiali giudiziari trattiene determinate somme. Di conseguenza noi dovremmo essere contrari all'aumento. Però dopo i chiarimenti fornitici dal Governo non ci opponiamo, specie perché vi è quella parte relativa alla progressione economica di carriera che ci trova consenzienti. Per queste ragioni, pur non rifiutando la nostra approvazione al disegno di legge n. 3587, non potremo dare il nostro voto favorevole alla proposta di legge n. 2307, che determinerebbe eccessivi aumenti del costo della giustizia.

FANELLI. A mio avviso, il disegno di legge comporta un indubbio miglioramento soltanto dei livelli pensionistici, mentre resta fondato il timore che ne derivi in molti casi una decurtazione delle retribuzioni attualmente percepite dagli ufficiali giudiziari.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non dimentichi, onorevole Fanelli, che le 300 mila lire mensili indicateci dal Governo costituiscono una media delle retribuzioni e che quindi nel caso concreto vi è chi, costretto ad operare in zone depresse anche dal punto di vista giudiziario, viene a percepire una retribuzione che a mala pena raggiunge il minimo garantito dallo Stato, mentre altri, che operano in ambite sedi giudiziarie, godono di vistosi guadagni.

AMADEI LEONETTO. Vi sono infatti degli ufficiali giudiziari che arrivano a guadagnare anche 18 milioni l'anno.

FANELLI. Comunque sia, io conservo fondate preoccupazioni circa l'effettivo miglioramento che dovrebbe comportare tale disegno di legge, per cui, se fosse possibile, sarebbe meglio rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per riflettere sulla portata del provvedimento, ovvero, se la Commissione ritiene di dover passare all'esame degli articoli, mi riservo di presentare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Lei sa che eventuali emendamenti farebbero ritornare il testo al Senato?

FANELLI. Se possiamo far bene non dobbiamo preoccuparci di un riesame di parte del Senato.

PRESIDENTE. Io volevo solo informare la Commissione.

ALESSI. Non credo che nel caso in questione un emendamento o un articolo aggiuntivo ritardino di molto l'approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Probabilmente si potrebbe risolvere tutto nell'arco di un mese, sempre se c'è la buona volontà.

CASTELLI. Debbo dire che le perplessità che sono state formulate da più parti nei confronti del testo trasmessoci dal Senato sono anche mie: in particolare le argomentazioni svolte dall'onorevole Cavallari e dall'onorevole Maria Cocco non possono essere lasciate passare senza un'attenta meditazione.

È indubbio che il disegno di legge comporti un miglioramento della posizione sia degli ufficiali che degli aiutanti ufficiali giudiziari per ciò che attiene al futuro trattamento pensionistico. Per quanto riguarda invece il trattamento economico in atto, prendendo in esame i dati forniti con molta cortesia dal rappresentante del Governo, arriviamo alla conclusione che non vi è sensibile miglioramento.

È esatto quanto ha affermato l'onorevole Lospinoso Severini in merito alle sperequazioni eliminate o parzialmente sanate; è però vero che la perequazione avviene su uno *standard* più basso rispetto alla media attuale. Quindi si crea una situazione anomala: un provvedimento che dovrebbe essere migliorativo per la categoria in realtà abbassa – visto globalmente – il livello medio del trattamento economico di fatto.

Vi sono poi osservazioni – avanzate dall'onorevole Cavallari – sui criteri di ripartizione e sulla introduzione di norme, difformi dalle attuali, suscettibili di implicare conseguenze di natura negativa attraverso la soppressione di incentivi alla prestazione.

Esse hanno certo peso: vorrei però proporre una valutazione pregiudiziale della opportunità di entrare nel merito degli emendamenti: sappiamo come l'altro ramo del Parlamento (la Commissione Giustizia in particolare) sia oberato da adempimenti di grande portata per cui ho il fondato timore che la preoccupazione di migliorare questo testo legislativo ci porti ad un affossamento dello stesso.

Propongo quindi di approvare il disegno di legge così come ci perviene dal Senato, prendendo contemporaneamente l'impegno formale di predisporre una normativa modificativa che elimini gli aspetti negativi che indubbiamente permangono.

Certamente, quello di approvare una normativa col presupposto di modificarla il più sollecitamente possibile non è il modo migliore di legiferare. Tuttavia, in questa occasione, ci troviamo (come già altre volte è accaduto) in una situazione di necessità, tale da farci apparire la diversa scelta gravida di conseguenze negative. Per parte mia, quindi, pur mantenendo le riserve espresse nella parte iniziale del mio intervento, non posso non esprimere forti perplessità nei confronti di una impostazione che, nella ricerca della soluzione ottimale, praticamente impedisce di conseguire quei risultati, sia pur minimi, che è possibile realizzare immediatamente.

VASSALLI. Sono del medesimo avviso dell'onorevole Castelli, il quale ha espresso in maniera così compiuta le contrastanti preoccupazioni che animano ognuno di noi, che mi resta ben poco da aggiungere.

Debbo dare atto all'onorevole Cavallari che concordo con lui nel ritenere inaccettabili certe prese di posizione, contenute in alcuni telegrammi inviati a parlamentari, e relative a proposte di modifica del provvedimento in esame, delle quali tutti abbiamo riconosciuto l'importanza. È da presumersi, infatti, che ognuno di noi cerchi di lavorare onestamente e seriamente, nell'interesse comune.

Non ho neppure difficoltà a riconoscere che taluni problemi che lo stesso collega ci ha prospettato, per quanto attiene non soltanto alla situazione degli amanuensi, ma anche a quella delle categorie prese in considerazione dal disegno di legge al nostro esame, sono fondati, in quanto rappresentano l'eventualità di dar vita a talune sperequazioni di trattamento economico.

Tuttavia, nonostante queste considerazioni, bisogna concordare sul fatto che rimangono validi due ordini di motivazioni, a favore del disegno di legge. Il primo è che questo provvedimento contiene pur sempre un elemento di favore nei confronti di tutti i componenti delle categorie interessate, e cioè quello relativo al più elevato trattamento pensionistico. Il secondo va ricercato nel fatto che il Parlamento si trova, ancora una volta, in una situazione nella quale un rinvio nell'approvazione finale di un progetto di legge potrebbe compromettere l'attuazione di una misura generalmente riconosciuta positiva (come è appunto quella relativa alla riforma del trattamento pensionistico).

Ritengo quindi che siano da accogliersi le ragioni addotte dal collega Castelli a sostegno di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 3587, anche se tutti siamo ben consapevoli che questo modo di legiferare non appare del tutto adeguato.

COCCO MARIA. Prospetto l'opportunità di un rinvio di una settimana del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Cocco, che a norma dell'articolo 40 del Regolamento, la questione sospensiva – una volta iniziata la discussione in Commissione – deve essere appoggiata da tre deputati.

COCCO MARIA. Mi riservo, signor Presidente, di presentare una proposta formale, nei termini da lei indicati.

FANELLI. Preannuncio la mia adesione alla proposta della collega Cocco, prospettando l'opportunità che questa venga motivata sulla base dell'esigenza di approfondire la questione connessa alla retroattività delle misure contenute nel provvedimento allo esame.

PRESIDENTE. Sta bene. Tuttavia, sino a che non è appoggiata dal prescritto numero, la questione sospensiva non può essere presa in considerazione. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nella relazione che ho avuto l'onore di svolgere, ho posto in rilievo i contrasti esistenti nell'ambito delle categorie interessate, ma ho anche sottolineato le ragioni di urgenza che consigliano una sollecita approvazione del disegno di legge n. 3587. Da tale provvedimento gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari ricaveranno, indiscutibilmente, dei vantaggi. Uno di questi vantaggi è costituito dall'aumento dei proventi, derivante dalla maggiorazione delle tariffe vigenti; un altro vantaggio va individuato nella nuova sistemazione della progressione economica. È vero, certamente, che rimane aperto il problema di fondo, quello cioè di una riforma radicale del sistema: gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, come del resto gli amanuensi, costituiscono, infatti, figure ibride nel nostro ordinamento, in quanto, pur essendo inquadrati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, sono soggetti ad una disciplina che assorbe in sé elementi pubblicistici e privatistici, allo stesso tempo. Sembra tuttavia che, in questa sede, la cosa migliore sia segnalare – come è già stato fatto da diversi colleghi – la questione all'attenzione del rappresentante del Governo, affinché egli, nella sua riconosciuta sensibilità in merito a tali problemi, voglia promuovere una idonea iniziativa, che permetta di addivenire ad una soluzione piena e soddisfacente.

Le osservazioni che, nel corso della discussione, sono state formulate, e delle quali ciascuno di noi si è fatto carico, non presentano a mio avviso alcun aspetto di drammaticità. Non ritengo, insomma, che il mancato accoglimento di talune modificazioni che sono state proposte possa determinare una situazione di grave pregiudizio per alcuni componenti delle categorie interessate. Debbo inoltre ribadire un concetto che mi sembra essenziale. Il rappresentante del Governo ci ha fornito i dati che gli erano stati richiesti, e che si riferiscono alla situazione attuale delle categorie in questione, dal punto di vista economico. Naturalmente, le cifre che ci sono state comunicate rappresentano una media delle diverse posizioni: così, quando si dice che l'ufficiale giudiziario percepisce in media proventi per un importo di trecentomila lire mensili, non si vuol significare che tutti indistintamente gli ufficiali giudiziari, nel nostro paese, ricevano introiti di tale entità.

CACCIATORE. È un po' quello che avviene per la famosa statistica del pollo !

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sappiamo, però (giacché molti di noi hanno esperienza in materia), che vi sono moltissimi ufficiali giudiziari, che lavorano in centri non molto grandi, i quali debbono ricorrere alla integrazione da parte dello Stato, raggiungendo in tal modo un livello retributivo che non è neppure sufficiente per assicurare un livello di vita decoroso.

Però non si tiene conto dei dati trasmessi dal Governo. Spesso abbiamo pianto sulla sorte dei poveri aiutanti ufficiali giudiziari (ultimamente in occasione della legge sui protesti cambiari) ed oggi che da questa normativa essi ricavano un certo vantaggio, non soltanto ai fini pensionistici, se è vero come è vero che essi sono tutti « integrati », troviamo che si poteva fare di meglio.

CACCIATORE. Ma il minimo è di 78 mila lire mensili !

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. C'è poi da tenere presente la necessità di una perequazione che non consente di ignorare che attualmente molti appartenenti a questa càtegoria fruiscono di livelli retributivi assai modesti e guardano pertanto con vivo e giustificato interesse al disegno di legge n. 3587.

Non mi pare quindi che il rinvio a breve termine possa portare ad un effettivo approfondimento dei vari punti in discussione né a chiarire tutte le implicazioni che ci potrebbero essere in riferimento alle modifiche che si dovrebbero apportare.

Ritengo pertanto opportuno procedere alla approvazione del disegno di legge nella seduta odierna, contemporaneamente riservandoci di presentare un provvedimento che contemperi le varie esigenze emerse in questa sede.

Non dimentichiamo inoltre che, essendo ormai al 18 novembre e considerata la mole di lavoro dell'altro ramo del Parlamento, un ritorno al Senato comporterebbe un rinvio *sine die* del provvedimento, senza contare il fatto che quando si dà la stura agli emendamenti non si può prevedere in anticipo la loro quantità.

CACCIATORE. Non sarebbe opportuno nominare un Comitato ristretto?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Se siamo convinti che questo disegno di legge è migliorativo, diamo prova di buona volontà approvandolo. Se le osservazioni proposte risulteranno esatte nulla ci impedirà in futuro di presentare una proposta di legge che contempli, tra l'altro, anche il problema degli amanuensi.

Per l'intanto possiamo anche presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a porre allo studio una radicale riforma dell'attuale ordinamento degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Cocco, Fanelli ed Alessi hanno proposto di rinviare di una settimana il seguito della discussione.

CASTELLI. Chiedo di parlare a favore della richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Condivido la valutazione dell'onorevole Lospinoso Severini sull'impossibilità di procedere, in breve spazio di tempo, ad una ristrutturazione generale del provvedimento. Ritengo però si possa affrontare almeno il problema concernente la retroattività, ai fini pensionistici, al 1° luglio 1970, come stabilito per i dipendenti dello Stato.

In questo limitato ambito penso che, se nell'arco di una settimana potessimo procedere alla stesura concordata di un eventuale emendamento o articolo aggiuntivo, non comprometteremmo l'approvazione del provvedimento prima del dicembre.

Se tale possibilità non sussiste sono però dell'avviso di approvare il disegno di legge così come ci perviene dal Senato.

Sono quindi favorevole al rinvio, ma solo per questo limitato fine.

BERNARDI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Non sono favorevole ad un eventuale rinvio perché esso è legato, se ho ben compreso le motivazioni avanzate nel corso della discussione, non solo al problema della retroattività del provvedimento, ma ad un esame globale di tutto il disegno di legge.

Il rinvio avrebbe un senso qualora stessimo esaminando il provvedimento in sede di prima lettura, oppure avessimo fondati motivi per ritenere che il Senato sia in grado di approvare sollecitamente eventuali modifiche da noi introdotte: tenendo presente che si tratterebbe, come appare dalla motivazione della richiesta di sospensiva, di modifiche non marginali, ma tali da far assumere una fisionomia del tutto diversa al disegno di legge in esame. Anche dal punto di vista formale, infatti, non mi sento di condividere quello che ha detto il collega Castelli, circa un riesame limitato al problema della retroattività: nella motivazione della richiesta, infatti, non ci si limita a far riferimento a questo aspetto.

CASTELLI. Io ho dato atto di ciò che ella sta dicendo, onorevole Bernardi; appunto per ciò ho espresso la mia adesione alla proposta di sospensiva limitatamente ad un aspetto.

BERNARDI. Comunque, siccome il rinvio è stato chiesto sulla base di tutta una serie di motivazioni, che toccano diversi punti del provvedimento, io ritengo che, accogliendo la proposta della collega Cocco, si corre il rischio di intralciare il lavoro della Commissione, senza addivenire ad alcun risultato concreto.

DI NARDO FERDINANDO. Sono anch'io contrario al rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Maria Cocco, tendente a rinviare di una settimana il seguito della discussione.

(*È respinta*).

Proseguiamo, pertanto, la discussione. Do la parola al rappresentante del Governo, per la replica agli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'ampio dibattito che si è svolto e l'approfondimento di tutti i temi controversi mi esime, in certa misura, dall'entrare dettagliatamente nel merito dell'argomento in discussione, consentendomi di limitare il mio intervento alla illustrazione del punto di vista del Governo. In particolare, l'articolata ed esauriente esposizione che il relatore – che desidero particolarmente ringraziare per l'impegno e la passione posti nell'assolvimento del suo compito – ha compiuto dinanzi alla Commissione, ed ai cui concetti ispiratori il Governo senz'altro si associa, rende superflue ulteriori precisazioni.

Occorre però aggiungere che alla sensibilità del Governo non sfugge l'importanza di alcune osservazioni che sono state avanzate nel corso della discussione, in modo particolare dagli onorevoli Cavallari e Maria Cocco. Il dilemma di fronte al quale si trova la Commissione sta nel decidere se l'importanza delle questioni prospettate (e, se non erro, unanimemente riconosciute) sia tale da giustificare o meno un rinvio del disegno di legge al Senato, tenuto anche conto del fatto che una eventualità del genere, nella prospettiva di una non troppo rapida approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento, potrebbe acquistare il significato sostanziale di una mancata approvazione del provvedimento in questione. Né va trascurata la considerazione dello stimolo che l'introduzione anche di un solo emendamento potrebbe determinare alla presentazione di altre proposte di modifica, con il risultato di riaprire la discussione sull'intera materia, così complessa e delicata.

Di fronte al dilemma prospettato, già hanno dato una risposta, per parte loro – ed ognuno di noi ne ha avuto cognizione – diversi rappresentanti sindacali delle categorie interessate. Risulta al Governo che alla tesi dell'approvazione immediata e senza modifiche del testo trasmesso dal Senato è favorevole la quasi totalità delle rappresentanze sindacali degli ufficiali giudiziari e la totalità di quelle degli aiutanti ufficiali giudiziari. Questa linea è condivisa dallo stesso Governo, il quale, d'altra parte, si rende perfettamente conto delle perplessità da varie parti manifestate, e desidera dichiarare fin d'ora, a tale proposito, la sua adesione ad un eventuale ordine del giorno nel quale si sottolinei la necessità di predisporre adeguati provvedimenti legislativi per superare le carenze poste in luce. Al tempo stesso, però, di fronte alle possibili conseguenze di un rinvio al Senato, il Governo esprime il proprio avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3587 e nettamente contrario all'introduzione di qualsiasi emendamento.

Concludo esprimendo l'adesione del Governo alla linea di indirizzo che prevede un completo riesame, a breve scadenza, di tutta la materia, al fine di adeguarne compiutamente la disciplina alle esigenze che sono venute gradatamente maturando e, soprattutto, allo spirito che anima le leggi sulla riforma della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, occorre scegliere il testo base per la discussione. Propongo che sia scelto come testo base il disegno di legge n. 3587. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

CASTELLI. Faccio presente l'opportunità di procedere allo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 15 e 17 della proposta di legge Marraccini e Cocco Maria, in quanto relativi a problemi che non sono trattati nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione del relatore e del Governo sulla proposta di stralciare gli articoli 1, 2, 3, 15 e 17 della proposta di legge Marraccini e Cocco Maria avanzata dall'onorevole Castelli ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono d'accordo.

Presidente. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che gli articoli 1, 2, 3, 15 e 17 della proposta di legge Marraccini e Cocco Maria vengono stralciati, assumendo il titolo: « Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2, 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta ».

Articolo 125, primo comma. — « Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina ».

Articolo 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque ».

Articolo 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta ».

Articolo 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque ».

Articolo 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta ».

Articolo 130, primo comma. — « Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque ».

Articolo 131, primo e secondo comma. — « Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque ».

COCCO MARIA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo. Non intendo certamente, in questa maniera, contestare la scelta che la maggioranza dei membri della Commissioni ha poc'anzi compiuto; la motivazione della mia astensione sta semplicemente nel fatto che sono molto vivi in me i dubbi, soprattutto in ordine alla difformità tra la decisione che questa Commissione si avvia a prendere e le deliberazioni assunte, in via definitiva, dalla I Commissione, nella seduta di ieri.

CAVALLARI. Dichiaro che anche io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, è sostituito dal seguente:

Articolo 132-*bis*. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rim-

borso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

COCCO MARIA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione .

CAVALLARI. Anche io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, numero 546, è sostituito dal seguente:

Articolo 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale ».

COCCO MARIA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione .

CAVALLARI. Anche io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 148. — « All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'Erario, un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianità di servizio, senza demerito:

segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

segretario capo, dopo trenta anni di servizio.

L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima è disposta con decreto del presidente della Corte d'appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina.

Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero ».

Articolo 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante al-

l'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedenti detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici ».

Articolo 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

coadiutore principale, alla prima classe di sitpendio, dopo quindici anni di servizio;

coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue la prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

Articolo 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico ».

CAVALLARI. Dichiaro che esprimerò voto contrario sull'articolo 4, che danneggia le categorie interessate, in quanto modifica il principio della ripartizione in quote eguali dei proventi, a vantaggio esclusivo dei dipendenti che possono vantare una maggiore anzianità. I giovani, in tal modo, subiranno un danno economico, ed inoltre verrà meno, nei loro confronti, lo stimolo a compiere un più intenso lavoro. Il minor rendimento di questi dipendenti si ripercuoterà, in definitiva, sugli stessi uffici. Vorrei sottolineare il fatto, già ricordato dalla collega Cocco, che la Commissione Affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha approvato in via definitiva un provvedimento nel quale, tra l'altro, è contenuta una disposizione in base alla quale ai dipendenti inquadrati nelle qualifiche iniziali delle singole carriere spetta una quota maggiore, rispetto agli altri, nella ripartizione degli incentivi. Il disegno di legge in esame, pertanto, viene a cassare, attraverso l'articolo che ci accingiamo a votare, un principio già codificato dalla Camera, attraverso una legge appropriata.

Per queste ragioni voterò contro l'articolo 4, considerando questa norma lesiva degli interessi della categoria.

COCCO MARIA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5, ultimo del disegno di legge:

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'onorevole Cavallari ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai fini giuridici, a decorrere dal 1° luglio 1970, e ai fini economici dall'entrata in vigore della stessa ».

CAVALLARI. Anticipando al 1° luglio 1970 la decorrenza, ai soli effetti giuridici, del provvedimento, ne risulterebbero avvantaggiati tutti coloro che sono andati in pensione da quel giorno ad oggi.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Cavallari.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario per i motivi che ho già esposto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cavallari.

CASTELLI. In relazione a questo articolo io avevo espresso parere favorevole ad un rinvio, seppure limitatamente a questa ipotesi ed escludendo altre motivazioni.

Poiché la Commissione Giustizia si è pronunciata contro il rinvio, in questa sede io non ritengo di esprimere un voto. L'emendamento Cavallari, pur trovandomi sostanzialmente favorevole, suscita il timore che la modifica possa implicare un rinvio *sine die* dell'approvazione definitiva del disegno di legge. Dichiaro pertanto che mi asterrò dalla votazione di tale emendamento.

DI NARDO FERDINANDO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Cavallari, non per ragioni di merito, ma di procedura, e per il fatto che ci troviamo di fronte ad un progetto di legge già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavallari, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Papa, Ferdinando di Nardo e Coccia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

presa conoscenza dei vari problemi relativi agli oneri ed al costo dei procedimenti nonché delle modalità di riscossione delle spese e della incidenza dei costi;

rilevata la ibrida forma del rapporto di impiego degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli amanuensi e degli altri ausiliari della giustizia,

impegna il Governo

a contribuire alla riforma legislativa della materia, predisponendo un'organica proposta per l'ammodernamento del sistema, del costo della spesa nonché delle modalità di riscossione; nonché una proposta quadro di revisione dello stato giuridico dei predetti collaboratori della giustizia adeguandolo alla Costituzione ed a quello dei dipendenti dello Stato ».

COCCIA. Quest'ordine del giorno è già stato illustrato nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli La Loggia, Pietro Micheli e Castelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

considerato che il disegno di legge in esame, pur dando soluzione apprezzabile ad importanti problemi riguardanti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, lascia, tuttavia aperte altre questioni sulle quali si renderebbero necessarie opportune iniziative di integrazione e di modifica;

considerato che se si dovesse procedere a tali integrazioni e modifiche in questa sede l'esame del disegno di legge subirebbe ulteriori remore delle quali difficilmente nella situazione attuale potrebbe valutarsi la durata,

invita il Governo

a porre urgentemente allo studio una radicale riforma dell'attuale ordinamento degli

ufficiali giudiziari in modo che tutti i relativi servizi siano disimpegnati a carico dello Stato ».

MICHELI PIETRO. Lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leonetto Amadei, Vassalli e Musotto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

invita il Governo

a contribuire ad una più vasta riforma dell'ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, presentando con la massima sollecitudine un disegno di legge che valga a dare una giusta sistemazione a queste categorie per rimediare alla anomala situazione in cui attualmente sono costretti anche agli effetti pensionistici e valga soprattutto a dare anche una giusta sistemazione giuridica ed economica alla categoria degli amanuensi ».

AMADEI LEONETTO. Anche quest'ordine del giorno può considerarsi svolto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Papa-di Nardo Ferdinando-Coccia.

L'ordine del giorno La Loggia ed altri lo accetto senza riserve per quanto riguarda la competenza del Ministero di grazia e giustizia, ma faccio persente però che tale ordine del giorno investe anche altri ministeri.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Amadei Leonetto ed altri, ma per quanto riguarda la dizione « massima sollecitudine », debbo far rilevare che le procedure in questione sono soggette agli accordi tra i vari ministeri. Per il problema relativo agli amanuensi, debbo dire che si tratta di un problema già all'attenzione del Governo.

AMADEI LEONETTO. Elimino allora la dizione « con la massima sollecitudine ».

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Papa, di Nardo Ferdinando, Coccia, accettato dal Governo come raccomandazione ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Onorevole Micheli, insiste per la votazione della parte non accolta dal Governo dell'ordine del giorno La Loggia, di cui ella è cofirmatario ?

MICHELI PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno La Loggia ed altri, per la parte non accolta dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Leonetto Amadei, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione ?

AMADEI LEONETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo invotazione l'ordine del giorno Amadei Leonetto ed altri, nel seguente testo modificato.

« La Commissione,

invita il Governo

a contribuire ad una più vasta riforma dell'ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, presentando un disegno di legge che valga a dare una giusta sistemazione a queste categorie per rimediare alla anomala situazione in cui attualmente sono costretti anche agli effetti pensionistici e valga soprattutto a dare anche una giusta sistemazione giuridica ed economica alla categoria degli amanuensi ».

(*È approvato*).

MICHELI PIETRO. Chiedo che venga nominato un Comitato ristretto per l'esame degli articoli stralciati dalla proposta di legge n. 2307.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, mi riservo di nominare un Comitato ristretto.

COCCIA. A nostro avviso la nomina del Comitato ristretto deve essere successiva alla iscrizione all'ordine del giorno e alla discussione sulle linee generali della proposta di legge che deriva dallo stralcio degli articoli poco fa elencati.

MICHELI PIETRO. Mi permetto di insistere. Poiché siamo tutti convinti che c'è qualche cosa che potremmo modificare, il la-

voro del Comitato ristretto deve avvenire prima che prosegua la discussione sul testo stralciato, sia pure con determinati limiti sia di carattere generale che di tempo.

COCCO MARIA. Ho molti dubbi, così stando le cose, che si possa arrivare ad una proficua intesa riunendo il Comitato ristretto dopo un dibattito generale.

PRESIDENTE. Abbiamo sempre seguito la prassi di nominare il Comitato ristretto dopo una discussione sulle linee generali. È vero che potrebbe considerarsi tale, anche relativamente al testo stralciato, quella avvenuta sul disegno e sulla proposta di legge, tuttavia mi sembrerebbe più corretto aderire alla richiesta fatta dal gruppo comunista. La proposta dell'onorevole Pietro Micheli è ortodossa, però abbiamo sempre trovato un accordo su questo punto, facendo precedere una discussione di carattere generale ai lavori del Comitato ristretto.

CASTELLI. Anche io sono dell'avviso di nominare il Comitato ristretto dopo una discussione di carattere generale. Nel frattempo potrebbero essere presentati altri provvedimenti sull'argomento, e il lavoro del Comitato sarebbe più completo.

MICHELI PIETRO. La ringrazio, signor Presidente, per avere sottolineato che la mia è una proposta ortodossa. Mi rendo conto però del fatto che occorre trovare una soluzione concordata su questo punto e pertanto non insisto, accetto la richiesta formulata dal gruppo comunista. Rimango convinto comunque che l'urgenza del problema impone di far sì che il Comitato ristretto sia messo in funzione al più presto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge oggi esaminato sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (3424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri: « Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 10 novembre è iniziata la discussione sulle linee generali.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a replicare agli oratori intervenuti nel dibattito.

Dovremmo ora passare all'esame degli articoli. Avverto tuttavia che l'onorevole Bernardi, relatore, ha proposto di deferire ad un Comitato ristretto un esame preventivo degli articoli.

GUIDI. Siamo d'accordo senz'altro sulla costituzione del Comitato ristretto. Si tratta di individuare i compiti di questo Comitato. Non credo che sia soltanto un problema di valutazione delle norme della nuova legge che dovremmo approvare, ma c'è un problema di presa di contatto con gli organi responsabili della Cassa e anche di presa di contatto con una serie di organismi rappresentativi degli avvocati. In primo luogo noi abbiamo approvato una legge (lo ricorderete) nella quale tenevamo conto di alcune indicazioni che ci venivano proprio dai rappresentanti della Cassa: queste previsioni e valutazioni, purtroppo, si sono dimostrate non fondate. Noi siamo chiamati al compito ingrato di legiferare su questioni finanziarie che sfuggono al nostro controllo.

Credo, pertanto, che sia necessario prendere contatto con gli amministratori della Cassa per avere un quadro il più possibile vicino alla realtà. Questo è il presupposto fondamentale dal quale dobbiamo muovere.

Vi sono, poi, una serie di altri problemi. Abbiamo avvertito che ci sono reazioni assai diverse a proposito di ventilate soluzioni di riforma. Ci sono gruppi di avvocati che si oppongono alla cancellazione dall'albo quando si usufruisca di una pensione di invalidità. Si reclama un certo finanziamento da parte dello Stato. Vi è poi una serie di proposte di vario tipo che richiede un minimo di contatto con la categoria interessata, se non vogliamo ancora una volta adottare provvedimenti prescindendo sia da una reale situazione finanziaria, sia da una reale valutazione di quelle che sono le esigenze. Ecco perché ritengo che, oltre ad una presa di contatto e ad uno studio insieme agli organi rappresentativi della Cassa, sia anche il caso di sentire i sindacati professionali, per arrivare a una risposta che corrisponda a deter-

minate aspettative o, comunque, tenti di arrivare a una sintesi.

MANCO. Sono sostanzialmente favorevole a questa richiesta fatta dall'onorevole Guidi. È necessario – non so per altro se tutti si sia d'accordo – dare un mandato preciso a questo Comitato ristretto. Il Comitato deve prendere contatto, sul piano tecnico, proprio con le categorie interessate per avere la possibilità di stabilire le dimensioni reali del *deficit* in rapporto alle entrate. Si prenda anche contatto con i consigli degli ordini. Sono convinto che il parere del Consiglio nazionale forense, che si potrebbe presentare come espressivo, rappresentativo di tutti i consigli degli ordini, non lo sia in effetti. Ci sono, infatti, consigli degli ordini che non la pensano come il Consiglio nazionale. D'altra parte il Consiglio nazionale forense – ribadisco quello che ebbi occasione di dire la volta scorsa – non ha espresso pareri su certi punti della legge. Non vorrei che si entrasse nella tecnica generale. Deciderà la Commissione di affidare al Comitato ristretto i più ampi poteri di indagine che non si fermino solo alla Cassa. Lasciamo, poi, questo margine di autonomia al Comitato.

PRESIDENTE. Non si può esautorare il Consiglio nazionale forense. Non vi è una federazione nazionale capace di portare i dati globali ?

PAPA. Non vi è una concordanza nella categoria.

CASTELLI. Faccio un solo rilievo. Può essere giusta l'osservazione dell'onorevole Manco e dell'onorevole Papa sull'esistenza di differenziazione di posizioni tra il Consiglio nazionale forense e alcuni consigli locali. Ritengo però eccessivo pensare da parte nostra alla nomina di un Comitato ristretto che consulti non solo la Cassa o il Consiglio nazionale forense, ma addirittura alcuni consigli distrettuali. Credo che spetti agli organi direttivi dei consigli professionali far pervenire al Comitato ristretto le loro segnalazioni. Ho il timore che se, ad un certo momento, estendessimo la nostra indagine fino a convocare i presidenti locali, potremmo compiere errori nelle scelte, e soprattutto prolungheremmo senza limiti di tempo la trattazione.

MANCO. Che si lasci la massima autonomia al Comitato ristretto !

GUIDI. Indubbiamente esiste l'esigenza di prendere contatti con diversi organismi. Dobbiamo comunque tenere presente che occorre dare una risposta agli organi rappresentativi della Cassa che chiedono di avere una legge al più presto.

CASTELLI. La mia unica preoccupazione è di ordine procedurale. Dal momento che i poteri del Comitato ristretto non sono regolati da norme precise, non vorrei che si verificassero eccessivi ampliamenti dell'indagine.

Si potrebbe pertanto dichiarare qui preventivamente di ritenere valide le decisioni prese a maggioranza dal Comitato stesso.

GUIDI. Noi siamo d'accordo, purché si eviti di soffocare alcune voci.

BERNARDI, *Relatore*. Certamente dobbiamo riconoscere al Comitato ristretto una sua autonomia. Si tratta infatti di accertare se quanto ci è stato richiesto dalla Cassa di previdenza sia molto di più di quanto è necessario per ripianare il *deficit*.

Quanto alla valutazione politica, è evidente che questa può essere accettata o respinta. Comunque è anche chiaro che l'indagine del Comitato non va troppo allargata altrimenti si rischia di non uscirne più aggravando ulteriormente la situazione.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto è incaricato di compiere un lavoro preparatorio del dibattito in Commissione. Valuterà esso, tenendo conto delle opinioni testé espresse, le forme ed i tempi della sua attività, restando sempre libera la Commissione in qualsiasi momento di proseguire la discussione del disegno di legge e di prendere in considerazione o meno i risultati dei lavori del Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, può restare dunque stabilito che l'esame preliminare degli articoli e di eventuali emendamenti è deferito ad un Comitato ristretto.

(*Così rimane stabilito*).

Chiamo a far parte del Comitato ristretto, che sarà presieduto dal relatore Bernardi, i deputati Cacciatore, Castelli, Coccia, Guidi, Manco, Padula, Papa, Reggiani, Riz e Vassalli.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Partecipazione ai concorsi ed agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura ed abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione ai concorsi ed agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura ed abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 24 febbraio scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo disegno di legge sono state fatte alcune osservazioni dagli onorevoli Castelli e Guidi.

L'onorevole Castelli aveva richiesto una migliore strutturazione dell'articolato sotto il profilo tecnico. L'onorevole Guidi aveva espresso il suo favore al disegno di legge osservando però che, essendo ancora pendente la famosa proposta di legge Di Primio, l'approvazione del disegno di legge avrebbe potuto portare all'accantonamento della proposta di legge Di Primio.

Il Governo ha allora predisposto un nuovo testo articolato che riporta soltanto alcune modifiche tecniche suggerite dall'onorevole Castelli.

Per quanto riguarda l'osservazione del deputato Guidi, essendo nota a tutti la vicenda della proposta di legge Di Primio, ritengo che si possa procedere all'approvazione del testo in discussione. Il Governo ne raccomanda infatti l'urgente approvazione, dato che esso, come a tutti è noto, serve a colmare una disparità di trattamento tra i magistrati componenti e quelli che non sono componenti del Consiglio superiore della magistratura e soprattutto ad evitare un danno per quanti sono chiamati all'altissima funzione di membri del Consiglio superiore della magistratura.

Nel testo del disegno di legge viene mantenuto rigorosamente fermo il principio secondo cui il magistrato eletto componente del Consiglio superiore, per tutta la durata della carica, non può partecipare a concorsi per esami, né essere sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio o delle commissioni di scrutinio, né conseguire qualifiche superiori od ottenere il conferimento di uffici direttivi. È logico che questo divieto, una volta che il magistrato non faccia più parte del Consiglio superiore, deve venir meno anche con una retrodatazione al momento in cui, se non fosse stato membro del Consiglio, il magistrato avrebbe avuto, invece, la nomina conseguita dagli altri magistrati trovantisi nelle stesse condizioni.

Per questi motivi, non trattandosi di questione di grande importanza, ma che serve, sia pure per pochissimi magistrati, a stabilire una parità e una perequazione di trattamento, il Governo raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

MANCO. Signor Presidente, vorrei porre una questione di ordine preliminare. Sia pure per ragioni tecniche, come è stato detto dal sottosegretario, è stato redatto un nuovo articolato. Ho delle perplessità intorno a questo disegno di legge così come è composto. Può darsi che mi sbagli, anche perché mi tocca esaminare il tutto con una certa fretta. All'articolo 2 c'è un punto in cui si dice che « I magistrati di cui al precedente comma possono, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, presentare domanda di ammissione agli scrutini indetti mentre sono in carica ». Mentre è valido il principio che la partecipazione al Consiglio superiore non debba pregiudicare il conseguimento successivo delle nomine, rimarrebbe la possibilità di presentazione di domande...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La presentazione è obbligatoria, altrimenti scadono i termini. La domanda viene però ripresa in esame nel momento in cui il magistrato non è più componente. Però, se non fa la domanda non acquisisce il diritto. Questo si può desumere subito, basta leggere il comma successivo.

GUIDI. All'articolo 3 si dice: « Ai magistrati eletti al Consiglio superiore, dal momento della loro elezione e per tutta la loro appartenenza al Consiglio medesimo, non possono essere conferiti incarichi direttivi di qualsiasi specie ». Però, nel comma successivo, si dice: « Ove essi esercitino le suddette funzioni, possono conservarle, ma non pos-

sono, nei limiti temporali di cui al primo comma, ottenere il conferimento di altro incarico fra quelli previsti dal primo comma ». Questo non l'ho capito. Non vi è contrasto?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* No. Come voi sapete, non tutti i componenti il Consiglio superiore della magistratura cessano dalle loro funzioni di magistrati ordinari. Se per caso c'è un procuratore della Repubblica eletto membro del Consiglio superiore della magistratura, soltanto per il fatto di essere eletto questo dovrebbe rinunciare alla carica di procuratore della Repubblica. Ciò per gli uffici di un certo rilievo può avere importanza, ma per quelli di livello inferiore si determinerebbe un certo sconquasso. Si è pertanto voluto fare una eccezione di tal genere. Non è però un punto a cui il Governo è particolarmente affezionato ed è pertanto pronto ad esaminare le proposte formulate dall'onorevole Manco.

MANCO. Se il Governo è d'accordo si potrebbe sopprimere.

PRESIDENTE. Ella vorrebbe proporre, quindi, un emendamento soppressivo?

MANCO. Sì. Vorrei fare osservare al Governo che questo punto è in contrapposizione rispetto al precedente articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il relatore ed il Governo rinunciano alla replica.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati di corte di cassazione, eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura, non possono, dal momento della loro elezione e durante la permanenza in carica, conseguire la dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori prevista dall'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Agli stessi, durante la permanenza in carica, non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Tuttavia l'anzianità della nuova qualifica, che sia agli stessi attribuita dal successivo Consiglio, decorrerà a tutti gli effetti dalla data in cui essa qualifica sarebbe stata conferita ove il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore.

Ai magistrati di cassazione eletti al Consiglio superiore non possono essere conferiti, dal momento della loro elezione e durante la loro permanenza in carica, le funzioni di primo presidente, di presidente aggiunto e di procuratore generale della cassazione e di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

I magistrati di Corte di cassazione eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento dell'elezione e fino alla cessazione dalla carica, conseguire la dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori prevista dall'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ovvero ottenere il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

La decorrenza della nuova qualifica, attribuita ai magistrati, di cui al precedente comma, dopo la cessazione dalla carica elettiva da parte del successivo Consiglio superiore, è fissata ad ogni effetto dalla data in cui essa sarebbe stata conferita ove il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore.

Ai magistrati di Corte di cassazione eletti al Consiglio superiore non possono essere conferite, dal momento della loro elezione e fino alla cessazione della carica, le funzioni di primo presidente, di presidente aggiunto, di procuratore generale della Corte di cassazione e di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.

GUIDI. In relazione al dibattito testé svoltosi, riterrei opportuno eliminare l'ultima alinea dell'emendamento del Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non insiste sull'ultimo alinea del suo emendamento, che dà per svolto.

PRESIDENTE. Poiché il relatore La Loggia è momentaneamente assente prego l'onorevole Castelli di sostituirlo e di esprimere il suo parere sull'emendamento governativo, nel testo modificato.

CASTELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo.

PAPA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del Governo. Desidero tuttavia che resti a verbale che il Governo ha accettato la soppressione dell'ultimo alinea del suo emendamento ritenendo che esso contemplasse degli incarichi direttivi rientranti nel disposto dell'articolo 3.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, nel seguente testo modificato:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

I magistrati di Corte di cassazione eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento della elezione e fino alla cessazione dalla carica, conseguire la dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori prevista dall'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ovvero ottenere il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

La decorrenza della nuova qualifica, attribuita dal successivo Consiglio superiore ai magistrati di cui al precedente comma dopo la loro cessazione dalla carica elettiva, è fissata ad ogni effetto alla data in cui essa sarebbe stata conferita ove il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore.

(*È approvato*).

L'articolo 1 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento testé approvato.

Passiamo all'articolo 2. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

I magistrati di corte d'appello eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento della loro elezione e durante la permanenza in carica, conseguire la nomina a magistrato di Corte di cassazione, né partecipare al relativo concorso per esame, né essere sottoposti a qualsiasi parere o valutazione diretti a detta nomina.

I magistrati di cui al precedente comma possono, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, presentare domanda di ammissione agli scrutini indetti mentre sono in carica.

In tale caso e in quello in cui i detti magistrati abbiano presentato domanda di ammissione a scrutini indetti precedentemente, la valutazione di scrutinio è effettuata dalla commissione nominata dal Consiglio successivo a quello cui i magistrati stessi appartengono.

I consigli giudiziari e il consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia non possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulare il parere di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 570, nei riguardi dei magistrati eletti componenti del Consiglio superiore ancorché non insediati nella carica, i quali abbiano maturato undici anni di anzianità dalla nomina a tale qualifica.

Per i detti magistrati, tanto la valutazione quanto la nomina di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge sopra richiamata competono al Consiglio successivo a quello cui essi appartengono. Nel caso che la loro elezione avvenga dopo la nomina ivi prevista, ma prima del decreto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, si applica a detti magistrati la disposizione del primo comma, ultima parte del presente articolo.

Le dichiarazioni di promovibilità, le nomine, le promozioni e le assunzioni delle nuove funzioni deliberate o effettuate con ritardo. nei casi previsti dai commi precedenti, retroagiscono a tutti gli effetti alla data in cui i magistrati interessati avrebbero rispettivamente potuto conseguirle o dovuto effettuarle, se non fossero stati chiamati alla carica elettiva.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Ai magistrati eletti al Consiglio superiore dal momento della loro elezione e per tutta la loro appartenenza al Consiglio medesimo, non possono essere conferiti incarichi direttivi di qualsiasi specie.

Ove essi già esercitino le suddette funzioni, possono conservarle, ma non possono, nei li-

miti temporali di cui al primo comma, ottenere il conferimento di altro incarico fra quelli previsti dal primo comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, dal momento della loro elezione e fino alla cessazione dalla carica, non possono essere conferiti incarichi direttivi di qualsiasi specie.

Ove essi già esercitino le suddette funzioni, possono conservarle, ma non possono, nei limiti temporali di cui al primo comma, ottenere il conferimento di altro incarico fra quelli previsti nel primo comma.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Papa ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento della loro elezione e fino alla cessazione dalla carica, essere conferiti incarichi direttivi di qualsiasi specie.

Ove essi già esercitino le suddette funzioni, devono considerarsi decaduti dalle medesime ed il Consiglio superiore procede alle relative sostituzioni.

PAPA. Questo emendamento serve a fugare le preoccupazioni emerse nel dibattito odierno.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritiro l'emendamento del Governo ed accetto l'emendamento Papa.

CASTELLI, *Relatore.* Accetto l'emendamento Papa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Papa, accettato dal relatore e dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

L'articolo 3 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento testé approvato.

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono abrogate.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modificazione della legge 27 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di Cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2339).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3587).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

Ha dichiarato di astenersi 1 deputato.

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Marracini e Cocco Maria n. 2307-*ter*, risultante dallo stralcio dalla proposta di legge n. 2307 degli articoli 1, 2, 3, 15 e 17, i quali hanno assunto il titolo: « Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » ed il numero 2307-*bis*.

Disegno di legge: « Partecipazione ai concorsi ed agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura ed abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838 e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 » (1892).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

Ha dichiarato di astenersi 1 deputato.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Coccia, Cocco Maria, Dell'Andro, di Nardo Ferdinando, Fanelli, Felici, Gorreri, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Musotto, Papa, Pellegrino, Sabadini, Cavallari, Vassalli.

Si è astenuto sul disegno di legge n. 3587: Cocco Maria.

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1892: Cavallari.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO.

PROSPETTI COMUNICATI DAL SOTTOSEGRETARIO PENNACCHINI, NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3587 E SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2307 (v. pag. 1084).

Prospetto concernente la misura dei benefici economici risultanti dal raffronto tra l'attuale trattamento « minimo garantito », ai fini della liquidazione dell'indennità integrativa (articolo 148 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari), e quello corrispondente riconosciuto dal disegno di legge n. 5387.

ANZIANITÀ RICHIESTA ANNI	« MINIMO GARANTITO » ATTUALE (ANNUALE)			« MINIMO GARANTITO » A SEGUITO DELLA PROPOSTA MODIFICA (ANNUALE)				
	Qualifica	Parametro e numero aumenti biennali	Importo	Importo	Parametro e qualifica	Miglioramenti economici		
						(1)	(2)	(3)
—	Segretario	160 iniziale	1.176.000	1.176.000	Segretario 160 . . .	—	—	—
2	Segretario	218 iniziale	1.308.300	1.308.300	Segretario 178 . . .	—	—	—
6	Segretario	178 iniziale	1.602.300	1.602.300	Segretario 218 . . .	—	—	—
15	Segretario	218 (4° aumento bien.)	1.762.530	1.874.250	Segretario princ. 255 .	111.720	9.310	121.030
20	Segretario	218 (7° aumento bien.)	1.882.702	2.182.950	Segretario princ. 297 .	300.248	25.020	325.268
30	Segretario	218 (12° aumento bien.)	2.082.990	2.719.500	Segretario capo 370 .	636.510	53.042	689.552

(1) Incremento del « minimo garantito ».
(2) Aumento della misura della gratificazione annuale (articolo 153, Ord.) = un dodicesimo del minimo garantito annuale.
(3) Miglioramento economico annuale complessivo.

Prospetto concernente l'attuale trattamento tributario (articolo 155 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari) e quello proposto dalle norme di modifica in esame.

Trattamento tributario attuale — Ammontare annuale dei diritti			Trattamento tributario proposto			
Quota esente	Quota soggetta (1)		Anzianità	Minimo garantito	Massimale oltre il quale è dovuto il 90 per cento all'erario	Impirto dei diritti non soggetti a versamento (2)
	Al 50 per cento	Al 70 per cento				
Fino a lire 2.292.097	Da lire 2.292.098 a lire 3.263.400	Da lire 3.263.401 in poi	Iniziale	1.176.000	1.308.300	132.300
			2	1.308.300	1.602.300	294.000
			6	1.602.300	1.874.250	271.950
			15	1.874.250	2.182.950	308.700
			20	2.182.950	2.719.500	536.550
			30 ed oltre . . .	2.719.500	2.991.450	271.950

(1) Massimali unici per tutti gli ufficiali giudiziari.

(2) Detto importo (differenza tra il « minmo garantito » e lo stipendio ammesso alla « qualifica superiore ») costituisce assegno a titolo di « incentivazione »; per lo stesso titolo l'ufficiale giudiziario può trattenere il 10 per cento dei diritti eccedenti, versando il residuale 90 per cento all'erario.